



Atto TOAW5T

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 668/2011 Data 19/12/2011

N. Protocollo 131571/2011 1

Oggetto: La Tiesse S.r.l., via Vendrame 34, Cimadolmo.

Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti
legnosi.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 356 del 05/04/2004 con il quale la
ditta La Tiesse Srl, P.IVA 00197260268, sede legale via
Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata autorizzata
all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi
e produzione di combustibili, sito in via Vendrame 34,
Cimadolmo, in area catastalmente censita al fg. 7, map.
145, fino al 05/04/2009;

RICHIAMATO il D.P.P. n. 209 del 06/04/2009 di rinnovo, fino
al 06/04/2019, dell'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione
di combustibili, sito al medesimo indirizzo, nel Comune di



Cimadolmo, al fg. 7, mapp.li 145, 176, 225;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 102 del 24/02/2011, con il quale,

recependo le procedure gestionali, la documentazione e gli

elaborati tecnici, trasmessi dalla Ditta e acquisiti al

prot. n. 21791 del 26/02/2010, la ditta La Tiesse S.r.l.,

P. IVA 00197260268, sede legale Via Garibaldi 53, Cimadolmo

(TV), è stata autorizzata, fino al 06/04/2019,

all'esercizio dello stabilimento di recupero di rifiuti

legnosi sito in Via Vendrame 34, Cimadolmo, catastalmente

censito al fg. 7, mapp.li 145, 176, 225.

RICHIAMATO il D.P.P. n. 385 del 19/08/2010 di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto;

VISTA la nota del 05/08/2011, assunta al prot. n. 83539 del

08/08/2011, con la quale la ditta chiede l'inserimento

nelle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti a

matrice legnosa (legno vergine) dei CER 030101 "scarti di

corteccia e sughero", e CER 200201 "rifiuti

biodegradabili";

CONSIDERATO che i rifiuti richiesti dalla ditta sono

simili, per caratteristiche merceologiche e chimico-

fisiche, ai rifiuti già autorizzati presso il sito;

RITENUTO che la modifica richiesta dalla ditta non si

configuri quale modifica sostanziale in quanto non variano

le quantità dei rifiuti già autorizzate, né il layout di

processo e che possa pertanto essere autorizzata mediante



modifica dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.R. n. 3/2000;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di autorizzare quanto richiesto dalla ditta con un nuovo decreto in sostituzione del D.D.P. n. 102 del 24/02/2011, del quale si recepiscono i contenuti;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto siano quelli contenuti nel D.M. 05/02/98;

VISTA la D.G.R.V. 2528 del 14/07/1999 che prescrive per le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e una fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei costi di recupero e smaltimento di rifiuti e dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;

VISTA la polizza fidejussoria n. 291960441 emessa da Assicurazione Generali S.p.a., con scadenza al 06/10/2019, per un importo garantito pari a € 155.000,00, trasmessa con nota del 31/07/2009, assunta al prot. n. 83259 del 05/08/2009;

VISTA l'appendice di variazione della polizza n. 291960441,



con correzione dei dati della polizza fidejussoria relativi al titolo autorizzativo in possesso della Ditta, trasmessa dalla ditta con nota del 15.04.2011, assunta al prot. n. 40269 del 18/04/2011;

VISTO il D.M. 52 del 18 febbraio 2011 "Regolamento istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti";

VISTI il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta La Tiesse S.r.l., P. IVA 00197260268, sede legale Via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è autorizzata, fino al 06/04/2019, all'esercizio dello stabilimento di recupero di rifiuti legnosi sito in Via Vendrame 34, Cimadolmo, catastalmente censito al fg. 7, mapp.li 145, 176, 225.

ART. 2 - La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

a) messa in riserva (operazione R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno, corteccia e sughero ed imballaggi in legno provenienti dall'industria edile, dalla raccolta differenziata, da attività industriali, artigianali e di servizio nonché da attività di demolizione, ascrivibili ai codici 030105, 150103, 170201, per avviarli successivamente



a recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria e/o nell'industria cartaria e/o nell'industria del pannello di legno; i rifiuti di cui alla presente lettera possono essere costituiti sia da residui di legno trattato che non trattato in diverse dimensioni e segatura con possibile presenza di polveri di natura inerte, cassette, pallets e altri imballaggi in legno, sfridi di pannelli (compensati, listellari, di fibra, di particelle etc.), compresi i pannelli e altri manufatti in legno nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura;

b) messa in riserva di rifiuti di legno vergine, ascrivibili al codice CER 030105, di scarti di corteccia e sughero, ascrivibili al CER 030101, di rifiuti costituiti da imballaggi in legno non trattato, ad es. cassette, bancali, ascrivibili al CER 150103 e di rifiuti derivanti dalla potatura stagionale di alberi e arbusti da frutto e ornamentali limitatamente alla frazione legnosa, ascrivibili ai CER 020103 e 200201, e successivo trattamento di lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico e/o cippatura allo scopo di ricavarne materie conformi alle specifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano e/o combustibile costituito da tondelli di scarti legnosi pressati (operazione R3). Le attività di cui alla lettera b) devono essere condotte esclusivamente su rifiuti costituiti da materiale legnoso vergine provenienti dalla lavorazione di



legno vergine o costituiti da imballaggi in legno non trattato o derivanti da attività selvicolturali, da manutenzioni forestali e potatura.

ART. 3 - I quantitativi massimi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- stoccaggio massimo istantaneo: 210 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera a), in esclusiva messa in riserva (R13) destinati all'industria del legno e cartaria; 1.000 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera b), destinati alla produzione di combustibile presso il sito (R3);

- rifiuti conferibili annualmente all'impianto: 30.000 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera a), in esclusiva messa in riserva (R13) destinati all'industria del legno e cartaria; 50.000 t di rifiuti, di cui all'art. 2 lettera b), destinati alla produzione di combustibile presso il sito (R3);

- rifiuti trattabili annualmente nell'impianto mediante le operazioni di cui all'art. 2 lettera b) per la produzione di combustibile (R3): 50.000 t.

ART. 4 - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) lo stabilimento deve essere gestito secondo il lay-out impiantistico, la procedura operativa adottata dalla Ditta



per il conferimento dei rifiuti e la fornitura di sottoprodotti e materie prime legnose e le modalità gestionali descritte negli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta con note assunte al prot. n. 21791 del 26/02/2010, prot. n. 83539 del 08/08/2011 e prot. n. 107580 del 17/10/2011;

b) i rifiuti costituiti da legno non trattato e da residui di potatura destinati alla produzione di elementi combustibili devono essere stoccati in luogo diverso e mantenuti distinti da quelli destinati al recupero nell'industria della falegnameria e/o in quella cartaria e/o in quella del mobile; le due distinte aree di stoccaggio devono essere chiaramente evidenziate da apposita segnaletica; è vietato l'impiego di legno trattato nella produzione di elementi combustibili;

c) la produzione di combustibile deve avvenire esclusivamente impiegando residui di legno vergine (anche costituiti da imballaggi) e residui di potatura non contaminati da sostanze esogene che possano, a seguito della combustione, direttamente o indirettamente provocare inquinamento delle matrici ambientali e/o pericolo per la salute e per l'ambiente; in particolare devono risultare assenti le sostanze organiche clorurate;

d) la ditta è tenuta, in relazione a quanto riportato al precedente punto b), ad effettuare puntuali verifiche sui



rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita;
e) la Ditta deve provvedere a dividere in modo evidente e documentato il flusso di lavorazione del rifiuto dal flusso di lavorazione del sottoprodotto;
f) i carichi di legno vergine (non trattato) in ingresso allo stabilimento, ad eccezione delle potature, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti che si tratta di scarto di legno vergine che non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il ciclo di produzione; la dichiarazione va effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; gli estremi della dichiarazione vanno riportati nello spazio annotazioni del Registro di carico/scarico ("dichiarazione legno non trattato della ditta (denominazione) del (data)"), fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al SISTRI di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011;
g) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica; al rifiuto costituito da scarto di lavorazione va attribuito un opportuno codice del capitolo 19;
h) devono essere rispettate le norme tecniche, di



prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il Piano di zonizzazione acustica comunale, e garantita una costante pulizia dell'area;

i) i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;

l) devono essere depositati in aree dedicate e opportunamente segnalate:

- i rifiuti che devono essere avviati al trattamento;
- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto, del depuratore e dall'assorbimento di spanti;
- il materiale legnoso che non si configura come rifiuto;

m) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;

n) nel registro di carico-scarico, per ciascun carico in ingresso, nella casella dedicata alla descrizione del rifiuto, va indicato anche se si tratta di legno vergine (non trattato) o legno trattato, fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità del rifiuto (SISTRI) di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011;



o) il deposito della segatura o di altro rifiuto polverulento va effettuato in contenitori chiusi;

p) il ricevimento di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti".

ART. 5 - La ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità, in relazione al codice a specchio 030105, siano effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi dell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica di prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose. In alternativa, si deve fornire evidenza tecnica mediante idonea procedura gestionale che il rifiuto non è pericoloso sulla base delle seguenti informazioni:

- provenienza: ciclo produttivo;
- materie prime impiegate;
- eventuali esiti di autocontrollo;
- informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;

b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del produttore dei rifiuti almeno in occasione del primo conferimento



all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo, rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; si devono applicare le norme UNI 10802;

d) per le analisi, si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 6 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto è cessata la qualifica di rifiuto, solo se rispondenti alle condizioni definite dall'art. 184-ter comma 1 e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'art. 184-ter comma 2, alle specifiche dettate dal D.M. 05/02/98. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche ottenuto dallo stesso processo di lavorazione) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.



ART. 7 - I materiali legnosi che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispondere alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

ART. 8 - Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti; in particolare:

- deve essere posto in aree di stoccaggio esclusivamente dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza;

- deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto, fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità del rifiuto (SISTRI) di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011. Devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

ART. 9 - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui rifiuti, la Ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico (Excel o compatibile) all'indirizzo: osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it, un resoconto semestrale in cui si riportano:



- relativamente all'impianto in oggetto: quantitativi in tonnellate dei rifiuti in ingresso e in uscita, suddivisi secondo i codici e le operazioni condotte sugli stessi presso l'impianto; quantitativi in tonnellate di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita;

- relativamente ai soggetti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività, operazioni di recupero effettuate, codici ricevuti, estremi autorizzativi;

- relativamente ai soggetti destinatari del materiale recuperato che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art 184 ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività.

I resoconti devono essere trasmessi entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, dandone comunicazione a questa Amministrazione. La Ditta è tenuta a presentare nuova polizza o appendice di variazione della



polizza fidejussoria in essere, con modificazione dei dati di riferimento alla presente autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

ART. 12 - La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

ART. 13 - Si conferma quanto disposto con D.P.P. n. 385 del 19/08/2010 relativo alle emissioni in atmosfera.

ART. 14 - Il presente atto non sostituisce visti, pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della gestione dell'impianto. Pertanto la presente autorizzazione è accordata facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 15 - La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 16 - Il rinnovo della presente autorizzazione deve essere richiesto entro il 08/10/2018 (180 giorni dalla scadenza del presente provvedimento).

ART. 17 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a



questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 della L.R. 3/2000.

ART. 18 - Il D.P.P. n. 102 del 24/02/2011 è sostituito dal presente provvedimento.

ART. 19 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Cimadolmo, all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Atto TOAXUX

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AX Amministrativo Ecologia

U.O. 0034 Staff

Ufficio T999 Segreteria

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 131/2013 Data 22/02/2013

N. Protocollo 24290/2013

Oggetto: La Tiesse S.r.l., via Vendrame 34, Cimadolmo.

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi.

Riduzione Garanzie Finanziarie.

D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 668 del 19.12.2011, con cui la ditta La Tiesse S.r.l., P.IVA 00197260268, con sede legale via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione di combustibili, per il sito in via Vendrame 34, Cimadolmo, in area catastalmente censita al fg. 7, map. 145, fino al 06.04.2019;

PRESO ATTO che con nota del 04.01.2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 1844 in data 07.01.2013, la ditta ha presentato domanda di riduzione delle garanzie finanziarie, in quanto, in data 22.11.2012, ha ottenuto la



certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 per il sito via Vendrame 34, Cimadolmo, fornita in copia conforme all'originale;

VISTE le garanzie finanziarie presentate dalla ditta con la polizza fideiussoria n. 291960441, rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.a., come integrata in data 29.09.2009, in data 15.04.2011 e in data 18.04.2012 e la polizza Responsabilità Civile Inquinamento n. 291960276 del 30.07.2009 rilasciata dalla medesima Compagnia Assicurativa;

ATTESO che la D.G.R.V. n. 1543 del 31 luglio 2012, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 69 del 21 agosto 2012, alla lettera C) dell'Allegato A prevede, per le ditte in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, la riduzione del 40% dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda di riduzione delle garanzie finanziarie della ditta;

VISTO il facsimile di fideiussione nella versione del 14.01.2013, pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso, che recepisce i contenuti della D.G.R.V. n. 1543/2012;

RITENUTO che la ditta debba provvedere a presentare una



polizza fideiussoria redatta secondo il modello di polizza fideiussoria sopra richiamato adeguata al nuovo importo;
VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;
VISTA la D.G.R.V. n. 1543/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta La Tiesse Srl, P.IVA 00197260268, con sede legale via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.D.P. n. 668 del 19.12.2011 per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione di combustibili, sito in via Vendrame 34, Cimadolmo, in area catastalmente censita al fg. 7, map. 145, fino al 06.04.2019, è concessa la riduzione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g, del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31 luglio 2012.

ART. 2 - La ditta deve presentare a questa Amministrazione le seguenti garanzie finanziarie:
a) entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, una polizza fideiussoria avente validità fino ad almeno il 06.04.2019, di importo almeno pari a 145.200,00 € (centoquarantacinquemiladuecento/00 Euro), stilata secondo il fac-simile del 14.01.2013 scaricabile dal sito internet



della Provincia di Treviso;

b) entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, una polizza di responsabilità civile inquinamento pari almeno a € 1.800.000/00 € (unmilioneottocentomila/00 Euro) per sinistro, per anno e per impianto di recupero, con validità fino almeno al 06.04.2019, che riporti la seguente precisazione *"si conviene tra le parti di inserire la seguente clausola di tacita proroga in forza della quale in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente. Le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto sopraindicato ad inserire la spettabile Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R."*.

ART. 3 - L'Amministrazione provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente decreto.

ART. 4 - L'importo ridotto delle garanzie finanziarie di cui all'art. 2 è subordinato alla validità della certificazione UNI EN ISO 14.001:2004; in caso di mancata riconferma della certificazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato, entro i successivi 60



giorni, agli importi previsti dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31.07.2012. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere e a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

ART. 5 - Rimane valido quant'altro prescritto dal D.D.P. n. 668 del 19.12.2011 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 6 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso, all'ARPAV - Osservatorio regionale sui rifiuti, alla Regione Veneto e al Comune in cui ha sede l'impianto e va affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Simone Busoni



Atto TOAYKP

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 1/2014 Data 2/01/2014

N. Protocollo 235/2014 1

Oggetto: Ditta La Ti Esse S.r.l., impianto di via Vendrame,

34, Cimadolmo (TV).

Modifica al D.D.P. n. 668 del 19/12/2011.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 357 del 05/04/2004, con il quale

la ditta La Tiesse S.r.l., P.IVA 00197260268, sede

legale via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata

autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero

di rifiuti legnosi sito in via Vendrame 34,

Cimadolmo;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 102 del 24/02/2011, con il

quale, recependo le procedure gestionali, la

documentazione e gli elaborati tecnici trasmessi,

alla Ditta è stata rinnovata l'autorizzazione

all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti

legnosi presso il sito di sito in via Vendrame 34,



Cimadolmo;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 668 del 19/12/2011, che
sostituisce il D.D.P. n. 102/2012, con cui la ditta
è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di
recupero di rifiuti legnosi per il sito in via
Vendrame 34, Cimadolmo, con l'inserimento nell'atti-
vità dei seguenti ulteriori rifiuti a matrice
legnosa: CER 030101 "scarti di corteccia e sughero",
e CER 200201 "rifiuti biodegradabili", limitatamente
a legno vergine;

VISTA la nota del 07/08/2013, assunta al prot. n.
88104 nella medesima data, con la quale la Ditta ha
presentato istanza di modifica del D.D.P. n. 668
del 19/12/2011, con riferimento all'operazione di
recupero descritta all'art. 2 lett. a) del
sopracitato decreto: "messa in riserva (operazione
R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno,
corteccia e sughero ed imballaggi in legno
provenienti dall'industria edile, dalla raccolta
differenziata, da attività industriali, artigianali
e di servizio nonché da attività di demolizione,
ascrivibili ai codici 030105, 150103, 170201, per
avviarli successivamente a recupero nell'industria
della falegnameria e carpenteria e/o nell'industria
cartaria e/o nell'industria del pannello di legno";



ATTESO che con l'istanza sopracitata la ditta
chiede di svolgere l'operazione di messa in riserva
R13 in relazione ai rifiuti in parola per poterli
successivamente destinare ad impianti autorizzati
al recupero sia di materia che di energia, secondo
la normativa di settore, modificando la
prescrizione autorizzativa che limita la successiva
destinazione di tali rifiuti ad impianti
individuati ai sensi della tipologia 9.1
dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998;
RITENUTO che, per i codici CER autorizzati,
compatibilmente con la natura del rifiuto, nulla
ostia che i rifiuti messi in riserva possano essere
successivamente destinati a impianti di recupero
autorizzati alla loro ricezione;
CONSIDERATO che la variazione richiesta costituisce
una modifica non sostanziale, non mutando la
tipologia delle operazioni di recupero svolte
presso il sito, né i quantitativi gestiti;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di
cui sopra, sostituendo l'art. 2 del D.D.P. n. 668
del 19/12/2011;
VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Area
Gestione dei Rifiuti del 15/11/2013;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;



VISTO il D.M. 5/02/1998 e il D.Lgs. n. 133/2005;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - L'art. 2 lett. a) del D.D.P. n. 668 del 19/12/2011 è sostituito dalla seguente :

"a) messa in riserva (operazione R13) di rifiuti di legno ascrivibili ai seguenti codici CER: 030105, 150103, 170201".

ART. 2 - I rifiuti di cui alla lettera a) del D.D.P. n. 668/2011, modificata per effetto del presente provvedimento, destinati successivamente al recupero di materia, devono avere le caratteristiche di cui al punto 9.1.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998; i rifiuti destinati successivamente al recupero energetico (R1) presso impianti in procedura semplificata, devono essere previsti al punto 6 dell'Allegato 2 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, e avere le caratteristiche di cui al punto 6.2 del medesimo



allegato; qualora destinati al recupero energetico presso impianti autorizzati con procedura ordinaria, devono avere le caratteristiche stabilite nella specifica autorizzazione; in ogni caso i rifiuti che possono contenere composti organo-alogenati o metalli pesanti, a seguito di trattamento protettivo o di rivestimento, possono essere avviati a recupero energetico (R1) esclusivamente presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 133/2005.

ART. 3 - L'articolo 3 del D.D.P. n. 668 del 19/12/2011 è sostituito dal seguente: ART.3 - "I

quantitativi massimi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- stoccaggio massimo istantaneo: 210 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera a), posti in esclusiva messa in riserva (R13); 1.000 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera b), destinati alla produzione di combustibile presso il sito (R3);

- rifiuti conferibili annualmente all'impianto: 30.000 t di rifiuti di cui all'art. 2 lettera a), in esclusiva messa in riserva (R13); 50.000 t di rifiuti, di cui all'art. 2 lettera b), destinati alla produzione di combustibile presso il sito (R3);

- rifiuti trattabili annualmente nell'impianto mediante le




operazioni di cui all'art. 2 lettera b) per la produzione di combustibile (R3): 50.000 t".

ART. 4 - Rimane valido quant'altro prescritto dal D.D.P. n. 668 del 19/12/2011 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 6 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Treviso, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti, alla Regione Veneto e al Comune in cui ha sede l'impianto e va affisso all'albo della Provincia e del Comune.

Dott. Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2010/0096364

Treviso, 20/09/2010

Pratica. N° 2010/1085

Resp. Procedimento: Franco Giacomini (0422 656763)

Resp. Istruttoria: Katia Piccolo (0422 656766)

OGGETTO: Decreto n. 385/2010. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006. Ditta: LA TIESSE Srl - via Vendrame, 34/d - Cimadolmo.

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



LA TIESSE S.r.l.
Via Vendrame, 34/d
31010 CIMADOLMO (TV)

Al Comune di CIMADOLMO
Via Roma n. 2
31010 CIMADOLMO (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

Si trasmette, in allegato, il decreto di cui all'oggetto.


Il Signor Sindaco del Comune sede dell'impianto è invitato ad esporre all'albo copia del provvedimento.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Area Organizzativa
Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
p.i. Franco Giacomini



FG/mz



Atto TOATTA

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emiss.in atmosfera

N. Reg. Decr. 385/2010 Data 19/08/2010

N. Protocollo 86785/2010 5


Oggetto: Ditta LA TIESSE Srl - Via Vendrame, 34/D - CIMA-
DOLMO, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
D.Lgs n. 152/2006, articoli 270 e 271.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 867/2005 prot.
n.78650/2005 in data 26.09.2005 con cui la Ditta LA TIESSE
Srl con sede impianto in Via Vendrame, 34/D - CIMADOLMO è
stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell'articolo 12 del DPR n. 203/1988, subordinatamente
all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni indicate nel
decreto stesso;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data
24.12.2007;

VISTA la domanda pervenuta in data 10.08.2009 con cui la
Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 comma 8 del D.Lgs



n.152/2006, per modifica dell'impianto di produzione;

VISTA la nota pervenuta in data 30.03.2010 con cui si comunica la realizzazione di un intervento non sostanziale ai fini delle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 22.07.2010;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera del Servizio Ecologia ed Ambiente;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;


VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta LA TIESSE Srl - sede legale: Via Garibaldi, 53 - CIMADOLMO è autorizzata, ai sensi degli articoli 270 e 271 del D.Lgs n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in Comune di CIMADOLMO, Via Vendrame, 34/D.

ART. 2 - Il decreto n. 867/2005 prot. n.78650/2005 in data 26.09.2005, citato in premessa, viene revocato.

ART. 3 - La quantità e la qualità degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla totalità dei punti d'emissione, devono rientrare nei limiti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento agli allegati limiti e prescrizioni che formano parte integrante



del presente decreto d'autorizzazione.

ART. 4 - La presente autorizzazione ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 5 - Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualiquantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 269 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 152/2006.


ART. 6 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza d'altri enti.

ART. 7 - L'ARPAV è invitata a controllare la osservanza del presente decreto.

ART. 8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente autorizzazione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'Albo di quest'Amministrazione ed a quello del Comune in cui ha sede l'impianto.

Dott. Simone Busoni



Valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento in scala 1:500, allegata all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera pervenuta in data 10 agosto 2009, prot.n. 85078

*Operazioni di macinazione ed aspirazione del locale macinazione, locali stoccaggio segatura umida e secca e vasca di alimentazione delle bricchettatrici, raffinatore a martelli - linea di pressatura, cippatura e triturazione/raffinazione segatura
Punti di emissione nn. 1, 2 e 3*

Parametro: polveri

Valori limite di emissione: 10 mg/m³

Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica (operazioni di cippatura e triturazione/raffinazione segatura)- punto di emissione n. 3

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo


a) Operazioni di macinazione ed aspirazione del locale macinazione, locali stoccaggio segatura umida e secca e vasca di alimentazione delle bricchettatrici, raffinatore a martelli - linea di pressatura, cippatura e triturazione/raffinazione segatura

Non si prescrivono analisi di autocontrollo successive a quelle previste di avvio dell'impianto, per il punto di emissione n. 3.

Per i punti di emissione nn. 1 e 2 non si prescrivono analisi periodiche di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;



- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 1 e 2 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma tecnica UNI 10169:2001 di diametro interno di 2" ½ di tipo filettato gas.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.

Il punto di emissione n. 3 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbia le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", muniti di controflangia. È necessaria l'installazione di due unico tronchetti di prelievo, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV 2009. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV 2009.

Le linee guida ARPAV 2009 sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it, Servizio Ecologia e Ambiente, Area Tutela Qualità dell'Aria Energia, Pubblicazioni "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.